

6. Se i genitori si separano

Lo scioglimento del concubinato non comporta alcuna modifica dell'autorità parentale congiunta per quanto non si ponga in contrasto con il bene del figlio. In caso di controversia, l'APMA è competente per la regolamentazione dei diritti di visita e di cura, ecc. e il Tribunale distrettuale è competente per la determinazione del contributo di mantenimento (art. 298b cpv. 3 CC).

7. Decesso di un genitore (art. 297 CC)

Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l'autorità parentale spetta al genitore superstite.

8. Alimenti

Se il genitore obbligato da contratto di mantenimento o da sentenza a versare alimenti non ottempera a tale obbligo, l'altro genitore può presentare al comune di domicilio una richiesta di anticipo di alimenti e/o di aiuto all'incasso, se esiste un titolo giuridico valido (contratto di mantenimento approvato).

Servizi competenti e indirizzi di contatto

- Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA); competenza: la paternità è riconosciuta e i genitori decidono a posteriori di richiedere l'autorità parentale congiunta; decisione relativa all'autorità parentale congiunta in caso di rifiuto di un genitore; regolamentazione di punti oggetto di controversia se riguardano il figlio (eccezione: mantenimento); nuova regolamentazione dell'autorità parentale in caso di notevole cambiamento della situazione a tutela del bene del figlio; regolamentazione degli accrediti per compiti educativi; nuova regolamentazione della dimora del figlio, dei contatti di visita o della partecipazione alla cura del figlio.
- Tribunale competente per l'azione di paternità in caso di genitori non uniti in matrimonio; in caso di disaccordo tra i genitori regolamentazione del contributo di mantenimento; adeguamenti a posteriori del contributo.
www.gerichte.gr.ch
- Ufficio dello stato civile competente per la ricezione del riconoscimento del figlio da parte del padre; ricezione della dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta in caso di contemporaneo riconoscimento del figlio da parte del padre. Convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi
<https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/zivilstand/zustaendigkeiten.html>
Cliccare su «Trova l'autorità competente» è il modo più semplice per trovare il corrispondente ufficio dello stato civile.
- Uffici di orientamento: adebar», Servizio di consulenza dei Grigioni per la pianificazione familiare, la sessualità, la gravidanza e la coppia
www.adebar-gr.ch
- Centrale grigionese delle donne; servizi specializzati: consulenza giuridica generale, consulenza relativa all'incasso di alimenti.
www.frauenzentrale-graubuenden.ch

Genitori non uniti in matrimonio Diritti e doveri

:adebar»

**Servizio di consulenza
dei Grigioni per la
pianificazione familiare,
la sessualità, la gravi-
danza e la coppia**

Sennensteinstrasse 5 · 7000 Coira
Telefono 081 250 34 38
Fax 081 250 34 39

E-mail: beratung@adebar-gr.ch
www.adebar-gr.ch

Alcuni punti importanti da ricordare per genitori non uniti in matrimonio

(senza pretesa di completezza)

1. Che cos'è l'autorità parentale congiunta? (art. 296 segg. CC)

Diritti e doveri

Dal 1° luglio 2014 fa stato il principio secondo cui i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda il bene e lo sviluppo dei propri figli e ciò indipendentemente dal loro stato civile. Non importa se i genitori vivono in regime di concubinato o separati: le decisioni di ampia portata e che hanno ripercussioni sulla vita del figlio, come ad es. il luogo di dimora, la scelta del tipo di scuola, la religione, gli interventi medici, ecc. devono essere prese congiuntamente da entrambi i genitori. Inoltre, i genitori rappresentano il proprio figlio nei confronti di terzi e gestiscono la sostanza del figlio. Anche in caso di autorità parentale congiunta può accadere che un genitore si occupi da solo del figlio. È il genitore che ha la cura del figlio a essere responsabile per decisioni relative ad affari quotidiani o urgenti se i genitori vivono separati. Ciò vale anche per decisioni che hanno ripercussioni sulla vita del figlio, se il dispendio richiesto per raggiungere l'altro genitore non risulta ragionevole (art. 301 cpv. 1bis CC).

In caso di autorità parentale congiunta, i genitori decidono in comune in merito al luogo di dimora dei figli. Se entrambi i genitori detengono il diritto di custodia, ad es. nei casi in cui il figlio vive per metà dal padre e per metà dalla madre, è necessaria in particolare una regolamentazione precisa riguardo all'entità della custodia e dell'educazione del figlio.

Se la custodia del figlio viene assegnata a un solo genitore, l'altro ha diritto a delle relazioni personali con il figlio (diritto di visita).

2. I genitori non uniti in matrimonio come ottengono l'autorità parentale congiunta? (art. 298a CC)

Devono essere soddisfatte due condizioni: la paternità del figlio deve essere riconosciuta o essere stata stabilita per sentenza e i genitori consegnano all'Ufficio di stato civile o all'APMA una dichiarazione consensuale nella quale confermano di voler esercitare congiuntamente l'autorità parentale:

- Riconoscimento da parte del padre (art. 260 CC)

Con il riconoscimento di paternità viene stabilito il rapporto di parentela fra il bambino e il suo padre naturale. Il padre viene iscritto nel registro dello stato civile e nell'atto di nascita del figlio. Il figlio ha diritto a contributi di mantenimento ed eventualmente a prestazioni delle assicurazioni sociali. Il padre e il figlio hanno un diritto di successione reciproco e hanno diritto a contatti personali. Il riconoscimento può essere effettuato presso qualsiasi ufficio dello stato civile in Svizzera. Un riconoscimento provvisorio è possibile già prima della nascita del figlio. A seconda della nazionalità e dello stato civile del padre è necessario presentare documenti diversi. L'Ufficio dello stato civile fornisce informazioni in merito ai documenti necessari.

Se la paternità è oggetto di controversia, la madre e il figlio possono proporre l'azione d'accertamento della filiazione paterna (art. 261 CC). Se ciò è il caso, l'APMA può istituire una curatela per il figlio. In tal caso, il curatore presenta al tribunale competente un'azione di paternità (art. 308 cpv. 2 CC).

- Dichiarazione comune dei genitori (art. 298a cpv. 2 CC)

In tale dichiarazione i genitori confermano di essere disposti ad assumersi congiuntamente la responsabilità del figlio, di essersi accordati in merito alla dimora, alle relazioni personali o alla partecipazione alla cura del figlio, nonché al suo contributo di mantenimento.

Questa dichiarazione deve essere rilasciata all'Ufficio dello stato civile, e in un secondo momento all'APMA nel luogo di dimora del figlio, contestualmente al riconoscimento di paternità da parte del padre.

Per informazioni vedi il promemoria «Autorità parentale congiunta» della Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA) scaricabile dal sito www.kesb.gr.ch sotto la rubrica Documentazione/per genitori e bambini (solo in tedesco; per la versione italiana vedi www.kokes.ch/Dokumentation/Révision autorité parentale).

- Senza dichiarazione comune

Se nessun genitore presenta domanda di autorità parentale congiunta, l'autorità parentale spetta esclusivamente alla madre (art. 298a cpv. 5 CC).

Se un genitore si rifiuta di rilasciare la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta, su richiesta l'APMA può disporre sia l'autorità parentale congiunta, sia l'autorità parentale esclusiva del padre o della madre. A essere determinante è unicamente il bene del figlio (art. 298a cpv. 2 CC).

3. Mantenimento (Art. 276 segg. CC)

I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio. Il contributo di mantenimento deve essere commisurato al fabbisogno del figlio (alimenti, abbigliamento, assicurazioni, alloggio, cura, formazione scolastica e professionale, tempo libero, ecc.), nonché al tenore di vita e alla capacità economica dei genitori. Il fabbisogno determinato deve essere suddiviso tra padre e madre, a seconda della capacità economica individuale e della loro partecipazione alla cura del figlio. Ai genitori non uniti in matrimonio viene consigliato di quantificare esattamente il contributo di mantenimento. In caso di incertezze possono avvalersi della consulenza dell'APMA.

Il disciplinamento del mantenimento diventa vincolante soltanto dopo l'approvazione da parte dell'APMA oppure con sentenza del giudice se la questione relativa al mantenimento rimane oggetto di controversia. Anche in questo caso è possibile una rappresentanza legale del figlio da parte di un curatore.

Un diritto all'anticipo di alimenti e/o all'esercizio del diritto al mantenimento secondo il diritto esecutivo è possibile soltanto se tale diritto è stato esattamente quantificato ed è noto alle autorità.

4. Diritto al cognome (art. 270a CC)

Nel caso in cui si tratta del primo figlio comune, i genitori non uniti in matrimonio possono decidere già al momento del riconoscimento del figlio comune, nonché dopo la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta rilasciata dinanzi all'ufficio dello stato civile se il figlio porterà il cognome del padre o quello della madre. Il cognome scelto vale anche per tutti gli altri figli comuni. Se i genitori rilasciano la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta all'APMA in un secondo momento, entro un anno dalla sua istituzione i genitori possono dichiarare all'ufficio dello stato civile che il figlio porterà il cognome da nubile o da celibe dell'altro genitore.

5. Concubinato

Se i genitori vivono insieme al figlio, devono occuparsi insieme della cura e del mantenimento del figlio. È opportuno stipulare un contratto di concubinato relativo all'assegnazione degli accrediti per compiti educativi (AVS) e per regolamentare questioni relative a contributi AVS e alla Cassa pensioni, contratto di locazione e simili.